

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI MASCHERE E RETICLE PER LA LITOGRAFIA DELLA “CAMERA PULITA” DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER

La Fondazione Bruno Kessler (per brevità la Fondazione o FBK), nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, intende stipulare un accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 18 aprile 2016, n 50, a cui affidare - fino al raggiungimento dell’importo massimo di Euro € 138.750,00 ovvero per la durata di due anni – la fornitura di maschere e reticle per la litografia della “Camera Pulita” di FBK.

La stipula di un accordo quadro si giustifica alla luce della ricorrenza delle commesse relative a tale tipologia di fornitura, che rendono inefficiente l’espletamento di una autonoma procedura di selezione del contraente per ciascuna evenienza, individuando un unico soggetto cui poter affidare – nel pieno rispetto del quadro normativo vigente – la singola fornitura, per un adeguato periodo di tempo.

Poiché il valore massimo delle prestazioni oggetto dell’affidamento è inferiore alla soglia di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020 - così come modificato dall’art. 51 comma 1 della L. 108/2021 -, si intende procedere alla stipula dell’accordo quadro in oggetto mediante trattativa diretta con l’operatore economico ritenuto idoneo, il quale sarà individuato, nel rispetto dei principi di imparzialità e miglior convenienza per FBK, sia in termini qualitativi che economici, mediante la presente indagine informale di mercato.

Trattasi quindi di una semplice richiesta di preventivo di spesa quale “buona pratica” che permette a FBK di selezionare l’operatore economico, secondo quanto disposto dall’art. 3 della L.P. 2/2020 e dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, momento meramente propedeutico ad un eventuale affidamento diretto.

Si riporta, di seguito, una sintesi degli elementi essenziali dell’accordo quadro che FBK intende stipulare. Si precisa, inoltre, la modalità di presentazione dell’offerta.

*** ***** ***

1. OGGETTO E DURATA

La Fondazione Bruno Kessler, ai fini dell’affidamento della fornitura biennale di maschere e reticle per la litografia della “Camera Pulita”, intende stipulare un accordo quadro per definire il contenuto dei relativi contratti applicativi necessari alla realizzazione di tutte le attività che si rendessero necessarie nel periodo di validità dell’accordo quadro stesso.

Le maschere e reticle per la litografia della “Camera Pulita”, oggetto della fornitura, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

A. Maschere SL 7”:

SubMaster SL 7”M1X:

MFS: 4um

Registration ± 1,0 micron

CD tol. ± 0,5um

CD uniformity: 0,5um

Defects: 0,45 defects / cm² ≥ 3 micron

B. Reticles multi layer 6”:

MFS: 4um

Registration ± 0,40 micron

CD tol. ± 0,4um

CD uniformity: 0,4um

Defects Spec: 0 > 4 micron or 0 > 2 micron

Substrate: QZ

L'accordo quadro ha una durata massima di 2 anni, con decorrenza dalla data del suo perfezionamento ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del relativo importo massimo stimato.

Alla scadenza del periodo contrattuale o nell'ipotesi in cui sia esaurito anticipatamente l'importo massimo stimato, nelle more dell'affidamento di un nuovo accordo quadro, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare la fornitura senza interruzione delle maschere e dei reticle richiesti da FBK, alle medesime condizioni stabilite nell'accordo quadro, sino alla data di subentro del nuovo operatore economico individuato da FBK.

2. IMPORTO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo dell'accordo quadro, come indicato nella tabella sottostante, è da intendersi presunto e non garantito in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori.

L'importo dell'accordo quadro è stimato sulla base di una valutazione del fabbisogno per il periodo della sua validità (due anni). Dall'eventuale stipulazione dell'accordo quadro non discende alcun obbligo per FBK di richiedere la fornitura di un numero definito di maschere e reticle, quantità che saranno invece determinate con singoli appalti specifici discendenti dall'accordo quadro (Ordini di Acquisto - OdA).

Oggetto della fornitura	Importo unitario*	Quantità stimata (2 anni)	Importo complessivo
<u>Maschere SL 7”</u>	450,00	155	69.750,00 €
<u>Reticles 6”</u> (Defects Spec: 0 > 4 micron)	575,00	120	69.000,00 €
Importo complessivo stimato dell'accordo quadro:			138.750,00 €
* <u>I prezzi unitari offerti – espressi in Euro, al netto di IVA - dovranno includere le spese di spedizione presso la sede FBK in Via Sommarive, 18 - 38123 Trento (IT).</u>			

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico, per partecipare alla presente indagine, dovrà essere in possesso dei requisiti sotto elencati:

- assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione nel registro delle imprese o altro pubblico registro per lo svolgimento delle attività in oggetto.

I suddetti requisiti saranno dichiarati mediante compilazione del modello di autocertificazione allegato, corredato da documento di identità del sottoscrittore.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Entro e non oltre le ore **12.00 del giorno 16 dicembre 2021** all'indirizzo gare@pec.fbk.eu (o all'indirizzo email gare@fbk.eu per fornitori esteri sprovvisti della PEC), indicando nell'oggetto della comunicazione "**Fornitura biennale di maschere e reticle per la litografia della Camera Pulita FBK**", dovranno pervenire i seguenti documenti, sottoscritti digitalmente:

- autocertificazione requisiti ex DPR 445/2000, secondo il modello allegato;
- presentazione aziendale e portfolio clienti.
- proposta di fornitura con indicazione delle specifiche tecniche richieste;
- preventivo dettagliato secondo il modello allegato.

I preventivi dovranno specificare le condizioni di resa (INCOTERMS 2020), il sito di produzione delle maschere e i tempi di consegna.

Nel modello di preventivo dovranno essere inoltre indicati, a mero titolo informativo, i prezzi per la pellicola aggiuntiva e per il Reticle con defects 0>2 micron.

Le offerte pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Si precisa che la Fondazione non è disposta a valutare offerte di importo superiore a quello indicato nella tabella di cui al precedente punto 2.

5. MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE

La scelta del miglior offerente avverrà a seguito di una negoziazione sulla base dei seguenti elementi, elencati in ordine decrescente di importanza:

- condizioni di fornitura, tempi di consegna
(verranno valutate positivamente le migliori condizioni di fornitura, con riferimento in particolare alle minori tempistiche di consegna)
- esperienza ed organizzazione dell'impresa
(verranno valutate positivamente l'organizzazione aziendale, l'esperienza maturata nel settore di riferimento e la presenza di clienti referenziati nel proprio portfolio)
- prezzo.

6. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

Il Fornitore si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dichiarando di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I pagamenti avverranno con bonifico bancario su conto corrente dedicato a norma dell'art. 3 della L. 136/2010, nel termine di 30 giorni data fattura fine mese.

7. CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLE ANTICORRUZIONE

La Fondazione Bruno Kessler ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 ed un Codice di Comportamento, alle cui disposizioni, in quanto compatibili, l'aggiudicatario sarà tenuto ad attenersi nell'esecuzione del contratto. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. Il MOG e il Codice di Comportamento pubblicati al seguente link: <https://trasparenza.fbk.eu/ita/Disposizioni-general/Atti-general>.

In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di anticorruzione, la Fondazione ha inoltre adottato il Patto di Integrità che ogni concorrente deve sottoscrivere.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

8. RISERVATEZZA

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (PEC e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora la Fondazione venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura e a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai concorrenti verranno trattati da FBK - nella sua qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali - tramite strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara a cui hanno partecipato, per la gestione del contratto, l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso all'incarico.

È diritto dell'interessato ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento per motivi legittimi, la portabilità e la proposizione e reclamo all'Autorità di controllo dei dati personali ai sensi del Capo III del GDPR.

L'informativa completa in merito al trattamento dei dati personali è disponibile al link <https://appalti.fbk.eu/it/InformativaPrivacyAppalti>.

La Fondazione Bruno Kessler ha adottato un proprio Regolamento Privacy che definisce, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, un insieme di norme comportamentali a cui tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori che realizzano opere in favore di FBK devono uniformarsi nell'ambito delle attività che implicano un trattamento di dati ed informazioni. Il Regolamento è pubblicato al link: <http://bit.ly/reg-privacy-fbk>.

Il Fornitore che, con riferimento all'oggetto del contratto, dovesse trattare dati personali per conto di FBK dovrà presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento garantisca la tutela dei diritti dell'interessato al fine di formalizzare la sua nomina quale "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

*** ***** ***

Si informa che i dati forniti dagli operatori economici verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto sensi dell'art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR).

Per eventuali chiarimenti scrivere a gare@fbk.eu.

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Paola Angeli.

Trento, lì 25/11/2021

Paola Angeli

Responsabile Servizio Appalti e Contratti

(f.to digitalmente)